



**COMUNE DI POSITANO**  
**Provincia di Salerno**

**VERBALE n. 10 del 21.06.2024**

**Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Bilancio di previsione triennio 2024-2026. Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 d.lgs. n. 267/2000). Assestamento generale del bilancio (art. 175, comma 8 d.lgs. n. 267/2000). Verifica stato di attuazione dei programmi”**

In data odierna, 21.06.2024, la sottoscritta dott.ssa Filomena Zamboli, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Positano, procede all'esame della documentazione trasmessa dal medesimo Comune per il rilascio del parere di competenza sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata

**PREMESSA**

- Con deliberazione n. 45 in data 21.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026;
- Con deliberazione n. 9 in data 29.04.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione e.f. 2023, determinando un risultato di amministrazione al 31.12.2023 di euro 7.343.155,04 così composto:

Parte accantonata di cui:		euro 2.778.276,00
-Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2023	euro 2.214.787,24	
-Fondo perdite società partecipate	euro 125.219,45	
-Fondo contenzioso	euro 383.781,68	
-Altri accantonamenti	euro 54.487,63	
Parte vincolata di cui:		euro 349.003,25
-Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	euro 30.875,99	
-Vincoli derivanti da trasferimenti	euro 318.127,26	
Parte destinata agli investimenti		euro 578.834,50
Parte disponibile		euro 3.637.041,29

- Dopo l'approvazione del bilancio di previsione triennio 2024-2026 sono state approvate le seguenti due variazioni:
  - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 21.03.2024 AD OGGETTO: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”;
  - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 12.06.2024 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2024-2026. VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI CASSA DI SEGUITO AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023”.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,

per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui". La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha, pertanto, una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

#### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore unico sottopone ad analisi la documentazione trasmessa dalla quale risulta che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, con nota prot. n. 8201 del 03.06.2024 ad oggetto: "Bilancio di previsione triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2023. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Assestamento generale del bilancio. Verifica dello stato di attuazione dei programmi", ha chiesto ai diversi Responsabili di Area di fornire elementi e notizie utili ai fini dell'assestamento generale del bilancio, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della verifica dello stato di attuazione dei programmi.

I Responsabili di Area, con note prott. n. 8271 del 04.06.2024, nn. 8500 e 8501 del 07.06.2024, nn. 8997 e 9015 del 18.06.2024 e nn. 9187 e 9188 del 20.06.2024,

- ai fini dell'assestamento generale del bilancio, hanno trasmesso le proposte di variazione dei capitoli del

piano esecutivo di gestione rientranti nei rispettivi centri di responsabilità con specifica attestazione circa la congruità, coerenza, veridicità, attendibilità e prudenza delle medesime proposte di variazione;

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, hanno attestato che non sussistono situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio e di non essere a conoscenza di debiti fuori bilancio riconducibili all'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000;
- ai fini della verifica dello stato di attuazione dei programmi, hanno attestato che non sussistono situazioni che possono incidere negativamente sull'attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione relativo al triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.2023.

Le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario triennio 2024-2026 (esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026) sono riportate nel prospetto allegato (allegato B) alla proposta di deliberazione.

Con le variazioni di assestamento generale di cui al precedente punto, all'annualità 2024 del bilancio di previsione triennio 2024-2026, è stata destinata una quota dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2023, pari ad euro 56.095,20, così imputata:

Fondi vincolati - parte corrente - vincoli derivanti da trasferimenti	euro 56.095,20
---	----------------

Il Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 187, comma 3-*bis* del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, non si trova nelle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del medesimo decreto.

Il Revisore unico attesta che le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario triennio 2024-2026 (esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026) proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP;

#### CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, il Revisore unico:

- verificato il permanere di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- verificata, sulla base delle attestazioni dei Responsabili di Area, l'inesistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2024, 2025 e 2026;

#### ESPRIME

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare concernente, in riferimento al bilancio di previsione finanziario triennio 2024-2026, la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 d.lgs. n. 267/2000), le variazioni di assestamento generale del bilancio (art. 175, comma 8 d.lgs. n. 267/2000) e la verifica dello stato di attuazione dei programmi.

lì 21 giugno 2024

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**  
**Dott.ssa Filomena Zamboli**